



Giustizia Sportiva

Prot. n. 955 del 26/05/2022

**DECISIONE N. 6/2022**  
**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

<b>RICCIULLI</b>	Avv. Antonio	Presidente
<b>GULLOTTA</b>	Avv. Fabio	Componente
<b>ORDINE</b>	Avv. Andrea	Componente

Sull'istanza istanza di inibitoria del sodalizio ASD Circolo Tennistavolo Molfetta avverso la decisione n.3/2021-2022 del G.S.T. Puglia, resa in data 6.5.2022 e pubblicata il 11.5.2022 la CSA ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Con ricorso pervenuto via PEC il 16/05/2022, acquisito al prot. 879-17/05/2022, il sodalizio ASD Circolo Tennistavolo Molfetta proponeva reclamo avverso la decisione n. 3/2021-2022 resa in data 6.5.2022 e pubblicata il 11.5.2022 con la quale il G.S.T. Puglia - chiamato a pronunciarsi sull'omologa dell'incontro di serie C2 pugliese, girone B, tra la TT Ennio Cristofaro dell'Aera C & R e l'ASD Circolo Tennistavolo Molfetta tenutosi il 22.2.2022 - dichiarava *"non doversi procedere per decorrenza dei termini"*; ciò in quanto, sebbene fosse pacifico che all'incontro stesso avesse partecipato, nelle fila del TT Ennio Cristofaro, un atleta in posizione tesserativa irregolare (Massimiliano Mondello, nato il 31/01/1975 il quale peraltro, vincendo due incontri, aveva determinato il successo finale della TT Ennio Cristofaro per 4 a 2) non vi sarebbero stati i *"... presupposti giuridici per pronunciarsi in quanto il combinato disposto degli art 33 e seguenti del Regolamento di Giustizia impongono che "l'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo, a pena di decadenza entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento" ex art 31 comma 1. La gara oggetto di questo provvedimento è del 23 marzo 2022, per questa ragione il termine su cui proporre istanza è abbondantemente decorso. Altra ragione su cui questo giudice non può in nessun caso decidere nel merito della vicenda a quo, e che anche volendo ritenere ai sensi dell'art. 36 co I lett a) il C.R. Puglia competente d'ufficio ad acquisire il fascicolo di gara e inviarlo per la*

**ITTF • ETTU**

*decisione al giudice territorialmente competente, il termine previsto è sempre di tre giorni dal compimento dell'evento".*

Vista l'istanza di inibitoria avanzata in uno con il reclamo, questa Commissione fissava apposita udienza per il 18.5.2022 a seguito della quale con ordinanza in pari data, uditi il Procuratore Federale e il Difensore del sodalizio appellante, sospendeva l'efficacia esecutiva della decisione impugnata rinviando per la trattazione del merito al 25.5.2022 quando, uditi nuovamente il Procuratore Federale e il sodalizio appellante che rassegnavano conclusioni conformi, si riservava di decidere.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Si premette che il riferimento operato dal primo Giudice agli articoli richiamati nella decisione gravata è del tutto inconferente dal momento che la vicenda in causa, nella fattispecie, non scaturisce da un'istanza di parte ma consegue a "... una comunicazione inviata al C.R. Puglia dagli Uffici Federali a firma della Sig.ra Elvira Di Spigno Responsabile — Area Affari Generali e Tesseramento - sulla seguente questione "La presente per comunicare che, preso atto della risposta inviata dal Presidente Barbieri in data odierna con la quale comunicava la regolare omologazione, da parte della CRGS, dell'incontro Molfetta — Ennio Cristofaro del 23 marzo u.s. - gara di Serie C2 gir. B, del Campionato Regionale, tenuto conto anche delle verifiche svolte dagli Uffici Federali in ordine alla posizione dell'atleta Mondello, tesserato dalla propria società in violazione ai termini previsti dall'art. 5 co. 2 del Regolamento attività a squadre parte 2021/2022 — parte generale, si richiede l'immediata trasmissione del fascicolo di gara al competente Giudice Sportivo Regionale affinché assuma la decisione di propria competenza sul risultato dell'incontro e sulla regolarità del tesseramento dell'atleta Mondello", trovando quindi applicazione la norma dettata dall'art. 36 lett. a) (e non lett.b) R. Giust.

Risulta comunque acclarato e non contestato in atti che, al momento della disputa dell'incontro in premessa, l'atleta Massimiliano Mondello versasse in posizione tesserativa irregolare in quanto, in base all'art. 5.2. del Regolamento Attività a Squadre 2021/2022, parte generale - essendo questi pacificamente inquadrato nelle attuali classifiche come terza categoria fuori quadro - avrebbe dovuto essere tesserato entro le ore 24 del 14 dicembre 2021.

Dagli atti ufficiali, risulta invece documentato che l'atleta in questione è stato tesserato dal TT Ennio Cristofaro soltanto il 22 marzo 2022 e dunque ampiamente fuori termine. Né può essere ravvisata alcuna responsabilità in capo al sodalizio reclamante per avere tardato ad assumere le iniziative del caso avendo questo ricevuto informazioni tardive, incomplete e fuorvianti dagli Organi preposti in ambito regionale.

Sulla particolare gravità dell'infrazione non occorre spendere troppe parole; basti qui richiamare l'art. 4 n. 1 R. Giust. In base al quale la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza, od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di



atleti non tesserati, costituisce frode sportiva. Inoltre, ai sensi dell'art. 5.3. del vigente Regolamento Attività a Squadre, parte generale, il tesseramento richiesto senza l'osservanza delle norme che lo regolano, o senza la documentazione resa obbligatoria da norme tassative, è nullo fin dall'origine mentre la stessa norma, al n. 6., prevede che, in caso di tesseramento di atleti effettuato in un momento successivo alla disputa di gare a squadre cui lo stesso atleta abbia partecipato, la squadra della Società di appartenenza "sarà considerata incompleta".

Ad ogni buon conto, stante la natura dell'illecito, ritiene questa commissione che il sodalizio responsabile vada sanzionato come previsto al TITOLO II - SANZIONI - ARTICOLO 10 - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA' R. Giust. in base al quale (n.1.) le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle sanzioni ivi previste e in particolare, dovendosi commisurare la pena alla natura e alla gravità dei fatti commessi, con quella prevista alla lettera f) ovvero con la perdita dell'incontro.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il reclamo ed annulla la decisione impugnata

Ordina a tutti gli Organi competenti (G.S.T. Puglia - Commissione Gare) di omologare l'incontro tenutosi il 23.3.2022 di Serie C2 Regionale Pugliese, Girone B, tra la TT Ennio Cristofaro dell'Aera C&R e la ASD Circolo Tennistavolo Molfetta con il risultato di 6 a 0 a favore della ASD Circolo Tennistavolo Molfetta apportando le dovute modifiche alla classifica nonché, conseguentemente, alla griglia dei Play Off, calendarizzando altresì nuovamente i relativi incontri.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza

Così deciso

Roma, 25 maggio 2022

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli